

**Ammortizzatori sociali Covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 (Avv. Laura Lieggi)**

leggi l'articolo su [www.didiritto.it](http://www.didiritto.it)

**CIGO (CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA)**

Requisiti	Caratteristiche	Differenza con la precedente normativa	Cosa rimane invariato
<p><b>Destinatari:</b></p> <p>a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;</p> <p>b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;</p> <p>c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;</p> <p>d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</p> <p>f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</p> <p>g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</p> <p>h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</p> <p>i) imprese addette all'armamento ferroviario;</p> <p>l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</p> <p>m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;</p> <p>n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;</p> <p>o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.</p> <p>Alla data del 23 febbraio 2020 risultano dipendenti (anche in caso di trasferimento d'azienda o passaggio nell'appalto)</p>	<p><b>Periodo di riferimento:</b> 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020</p> <p><b>Durata:</b> 9 settimane (che sono neutralizzate ai fini di successive richieste di CIGO e assegno ordinario)</p> <p><b>Modalità di pagamento:</b> anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte dell'INPS previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi è l'obbligo di pagamento del contributo addizionale;</li> <li>- non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile;</li> <li>- non vi è il limite dei 24 mesi (30 per le imprese edili e lapidee);</li> <li>- non vi è il limite di 1/3 delle ore lavorabili;</li> <li>- non vi è l'obbligo dell'anzianità dei 90 gg di effettivo lavoro;</li> <li>- non si applica tutta la procedura in sede sindacale (ex art.14 L148/2015) ma permane la consultazione, l'esame congiunto -l'informazione ai sindacati maggiormente rappresentativi, anche in via telematica;</li> <li>- l'istruttoria improntata alla massima celerità;</li> <li>- non occorre dimostrare la transitorietà, né l'imputabilità dell'evento all'imprenditore o ai lavoratori;</li> <li>- non si allega relazione tecnica ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari;</li> <li>- si somma ad altri trattamenti previsti in occasione dell'emergenza epidemiologica se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti è necessario che i lavoratori interessati siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono esser gli stessi;</li> <li>- se l'azienda ha già presentato o fruisce di CIGO possono comunque richiederla anche per periodi già autorizzati;</li> <li>- se l'azienda è in CIGS e rientra tra le aziende che possono accedere alla CIGO, può sospenderne la fruizione e fare domanda per ottenere la CIGO;</li> <li>- la presenza di ferie pregresse non è di ostacolo alla fruizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista;</li> <li>- assegni familiari;</li> <li>- prevista contribuzione figurativa.</li> </ul>

**Ammortizzatori sociali Covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 (Avv. Laura Lieggi)**

leggi l'articolo su [www.didiritto.it](http://www.didiritto.it)

**ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)**

Requisiti	Caratteristiche	Differenza con la precedente normativa	Cosa rimane invariato
<p><b>Destinatari:</b>                      a) imprese con più di 5 dipendenti che non rientrano negli elenchi delle imprese che possono fruire della CIGO;                      b) iscritti al fondo di integrazione salariale (FIS)</p> <p>Sono escluse le imprese rientranti nell'applicazione dei fondi di solidarietà (gruppo poste, credito cooperativo, gruppo FS, trasporto aereo e sistema aeroportuale, assicurativo e assistenza, credito, trasporto pubblico locale, solimare, ormeggiatori e barcaioli)</p>	<p><b>Periodo di riferimento:</b>                      23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020</p> <p><b>Durata:</b>                      9 settimane                      (che sono neutralizzate ai fini di successive richieste di CIGO e assegno ordinario)</p> <p><b>Modalità di pagamento:</b>                      anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte dell'INPS previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi è il limite delle 26 settimane nel biennio mobile</li> <li>- non si applica il tetto aziendale (le prestazioni erano determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso);</li> <li>- non vi è l'obbligo dell'anzianità dei 90 gg di effettivo lavoro;</li> <li>- spetta anche se si ha già in corso domanda di assegno di solidarietà e in questo caso non è dovuto il contributo addizionale e non si computano i 24 mesi nel quinquennio mobile;</li> <li>- non si applica il contributo addizionale.</li> </ul>	<p>Non sono previsti gli assegni familiari</p>

**Ammortizzatori sociali Covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 (Avv. Laura Lieggi)**

leggi l'articolo su [www.didiritto.it](http://www.didiritto.it)

**ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI**

<b>Requisiti</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>Differenza con la precedente normativa</b>	<b>Cosa rimane invariato</b>
<b>Destinatari:</b> a) aderenti al fondo di solidarietà bilaterale b) aderenti ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Artigianato e Somministrazione )	<b>Periodo di riferimento:</b> 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020  <b>Durata:</b> 9 settimane (che sono neutralizzate ai fini di successive richieste di CIGO e assegno ordinario)  <b>Modalità di pagamento:</b> anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte dell'INPS previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria	Per l'artigianato non sono previsti limiti dimensionali e non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo.	- la domanda va presentata direttamente al Fondo e non all'INPS. - non è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga

**Ammortizzatori sociali Covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 (Avv. Laura Lieggi)**

leggi l'articolo su [www.didiritto.it](http://www.didiritto.it)

**CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE IMPRESE AGRICOLE**

Requisiti	Caratteristiche	Differenza con la precedente normativa	Cosa rimane invariato
<p><b>Destinatari:</b></p> <p>a) imprese che occupano operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole. Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);</p> <p>b) imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;</p> <p>c) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;</p> <p>d) imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);</p> <p>e) imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;</p> <p>f) imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).</p> <p>Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall'attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell'industria.</p> <p>I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.</p>	<p><b>Periodo di riferimento:</b> 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020</p> <p><b>Durata:</b> 9 settimane</p> <p><b>Modalità di pagamento:</b> anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte dell'INPS previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà</p>	<p>Qualora si è già fatto ricorso al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga</p> <p>Il direttore di sede trasmette in via telematica le domande a ciascun componente della commissione provinciale i quali formulano il loro parere entro 20 gg dall'invio telematico se non arriva tale parere si intenderà concorde.</p>	<p>Permangono invariate tutte le disposizioni</p>

**Ammortizzatori sociali Covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 (Avv. Laura Lieggi)**

leggi l'articolo su [www.didiritto.it](http://www.didiritto.it)

**CIGD (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)**

Requisiti	Caratteristiche	Differenza con la precedente normativa	Cosa rimane invariato
<p><b>Destinatari:</b></p> <p>a) datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>b) secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili;</p> <p>c) datori di lavoro che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti);</p> <p>d) datori di lavoro che impiegano lavoratori intermittenti già assunti prima del 23 febbraio 2020</p>	<p><b>Periodo di riferimento:</b> 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020</p> <p><b>Durata:</b> 9 settimane (che sono neutralizzate ai fini di successive richieste)</p> <p><b>Modalità di pagamento:</b> anticipazione del datore di lavoro con conguaglio successivo, o pagamento diretto da parte dell'INPS previa richiesta datoriale senza obbligo di produrre la documentazione che attesti la difficoltà finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vanno a sommarsi ad altri interventi previsti per le cosiddette zone rosse;</li> <li>- fino a 5 dipendenti vi è l'esonero dell'accordo sindacale, se più di 5 dipendenti, sarà autorizzata dalla Regione previo accordo raggiunto anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più significative;</li> <li>- non vi è il limite di anzianità di effettivo lavoro (90 gg.);</li> <li>- non è dovuto il contributo addizionale;</li> <li>- non si applica la riduzione in percentuale della relativa misura prevista dalla L. 92/2012;</li> <li>- l'eventuale presenza di ferie pregresse non osta alla concessione del trattamento;</li> <li>- le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle province autonome interessate che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.</li> </ul> <p><b>Rispetto della previsione di spesa</b></p> <p>Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare;</li> <li>- riconoscimento della contribuzione figurativa</li> <li>- per lavoratori agricoli il trattamento è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola</li> </ul>